



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXII - n. 42

Pubblicato sul sito *[www.agcm.it](http://www.agcm.it)*  
il 5 novembre 2012



## SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
<b>I743 - TARIFFE TRAGHETTI DA/PER LA SARDEGNA</b>	
<i>Provvedimento n. 23993</i>	5
<b>I758 - ACCORDO STRATEGICO IMPREGILO/SALINI</b>	
<i>Provvedimento n. 23994</i>	7
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	13
<b>C11787 - IREN AMBIENTE/CCPL/IREN RINNOVABILI-JV</b>	
<i>Provvedimento n. 24001</i>	13
<b>C11788 - AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE/LIMACORPORATE</b>	
<i>Provvedimento n. 24002</i>	16
<b>C11790 - COOP ADRIATICA/8 RAMI DI AZIENDA DI ALBREAE DI BODAL</b>	
<i>Provvedimento n. 24003</i>	20
<b>C11791 - MANUTENZIONE INSTALLAZIONE ASCENSORI/E.P. SERVIZI</b>	
<i>Provvedimento n. 24004</i>	23
<b>C11792 - SL DIAGNOSTIC SERVICES ITALY/EUROLAB</b>	
<i>Provvedimento n. 24005</i>	28
<b>C11779 - SALINI/IMPREGILO</b>	
<i>Provvedimento n. 24006</i>	32
SEPARAZIONI SOCIETARIE	35
<b>SP144 - AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA E VALCHIAVENNA</b>	
<i>Provvedimento n. 23999</i>	35
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	38
<b>PS7032 - INPDAP-SURROGA ONEROSA</b>	
<i>Provvedimento n. 23988</i>	38
<b>PS8268 - DJ'S TOOLS-MANCATA CONSEGNA</b>	
<i>Avviso della comunicazione di avvio del procedimento</i>	45
<b>PS8268 - DJ'S TOOLS-MANCATA CONSEGNA</b>	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	49
VARIE	50
<b>PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b>	



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **I743 - TARIFFE TRAGHETTI DA/PER LA SARDEGNA**

*Provvedimento n. 23993*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTA la delibera dell'11 maggio 2011, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta violazione dell'articolo 101 del TFUE, nei confronti delle società Onorato Partecipazioni S.r.l., Moby S.p.A., Marinvest S.p.A., Investitori Associati SGR S.p.A., Grandi Navi Veloci S.p.A., SNAV S.p.A., Lota Marittime S.A. e Forship S.p.A.;

VISTA la delibera del 28 giugno 2011, con la quale il procedimento è stato esteso soggettivamente anche nei confronti delle società Clessidra SGR S.p.A. e L19 S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la delibera adottata in data 11 maggio 2011 nella quale il termine di chiusura del procedimento è stato fissato al 28 ottobre 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATA l'ampiezza della documentazione agli atti e la complessità degli elementi da valutare e, al tempo stesso, la necessità di procedere ad approfondimenti in vista di ulteriori adempimenti istruttori;

RITENUTO, pertanto, necessario, ai fini dell'accertamento dei profili oggetto del procedimento, nonché allo scopo di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e la più ampia applicazione del principio del contraddittorio, procedere al differimento del termine di conclusione del procedimento;

### **DELIBERA**

di prorogare al 28 marzo 2013 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
*Ombretta Main*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**I758 - ACCORDO STRATEGICO IMPREGILO/SALINI***Provvedimento n. 23994*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del TFUE;

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTI gli atti del procedimento;

**I. LE PARTI**

**1.** Salini Costruttori S.p.A. (di seguito, Salini Costruttori) è una società che detiene l'intero capitale sociale di Salini S.p.A. (di seguito, Salini), a sua volta attiva nel settore edilizio attraverso l'assunzione in appalto e/o in concessione, sia da enti pubblici che da privati, di lavori edilizi, stradali, aeroportuali, idraulici, marittimi e ferroviari e di costruzione in genere, tanto in Italia quanto all'estero, sia per conto di terzi che in proprio.

Salini Costruttori è controllata dalla società Salini Simonpietro e C. S.p.A., che ne detiene il 47,1% del capitale sociale.

Nel 2011 il Gruppo Salini ha realizzato, a livello mondiale, un fatturato pari a 1,4 miliardi di euro, dei quali [100-468]<sup>1</sup> milioni di euro sono stati realizzati in Italia.

**2.** Impregilo S.p.A. (di seguito, Impregilo) è una società per azioni quotata sul mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A., attiva nel settore delle costruzioni, segnatamente nei settori dell'industria delle costruzioni d'ingegneria civile e delle grandi infrastrutture (opere stradali, portuali, idrauliche, idroelettriche, edilizie ferroviarie) in Italia ed all'estero.

Gli attuali soci di Impregilo sono le società Igli S.p.A. ("Igli"), con il 29,960%, Salini, con il 29,751%, Amber Capital LP, con il 7,261%, mentre il restante 33,028% è detenuto dal mercato<sup>2</sup>.

Impregilo non risulta controllato da alcuno dei suoi soci, essendo soggetta a maggioranza variabili tra gli azionisti<sup>3</sup>. In particolare, non vi sono patti parasociali aventi a oggetto le azioni Impregilo possedute da Salini.

Nel 2011 Impregilo ha realizzato, a livello mondiale, un fatturato pari a 2,1 miliardi di euro, dei quali [100-468] milioni di euro sono stati realizzati in Italia.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>2</sup> Cfr. [http://www.impregilo.it/public/impregilo/it/principali\\_azionisti.php](http://www.impregilo.it/public/impregilo/it/principali_azionisti.php).

<sup>3</sup> Cfr. provvedimento n. 21313, caso C10634 - ARGO FINANZIARIA-AUTOSTRADALE PER L'ITALIA-FONDIARIA SAI/IGLI-IMPREGILO, in Boll. n. 26/10.

## II. IL “DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'ACCORDO STRATEGICO DI COOPERAZIONE COMMERCIALE E ORGANIZZATIVA TRA IMPREGILO S.P.A. E SALINI COSTRUTTORI S.P.A.”

3. In data 4 ottobre 2012 Impregilo ha predisposto (e pubblicato sul proprio sito Internet<sup>4</sup>) il documento denominato “*Documento informativo relativo all'Accordo strategico di cooperazione commerciale e organizzativa tra Impregilo S.p.A. e Salini Costruttori S.p.A.*” (di seguito, il Documento).

In particolare, il Documento ha a oggetto “*l'accordo strategico di cooperazione commerciale e organizzativa*” (di seguito, l'Accordo) sottoscritto in data 27 settembre 2012 tra Impregilo e Salini Costruttori, al fine di avviare una strategia di collaborazione tra il Gruppo Impregilo e il Gruppo Salini (di seguito, anche “le Parti”), strategia “*volta a cogliere le opportunità di incremento di valore e di ricavi per entrambi i Gruppi, nonché a conseguire risparmi di costi per effetto di sinergie operative e industriali*”.

L'Accordo ha durata indeterminata, salva la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere con tre mesi di preavviso.

4. Più precisamente, come si legge nel Documento, l'Accordo “*disciplina procedure di coordinamento delle rispettive organizzazioni*” al fine di selezionare le iniziative commerciali aventi ad oggetto infrastrutture e grandi opere complesse di potenziale interesse per entrambe le Parti nonché al fine di disciplinare la partecipazione alle relative gare di appalto, vale a dire la predisposizione e la presentazione congiunta di offerte.

5. In particolare, “*l'Accordo scandisce, dandone evidenza formale e documentata, i passaggi che possono condurre le Parti alla partecipazione congiunta ad una gara, con ciò consentendo che i processi decisionali rimessi in ultima istanza agli organi deliberativi competenti di ciascuna delle Parti si svolgano in modo trasparente e tracciabile*”<sup>5</sup>.

A tal fine, le Parti hanno ravvisato l'opportunità di disciplinare nell'Accordo “*una procedura immediatamente operativa per la cooperazione continuativa nell'attività di selezione delle iniziative commerciali aventi ad oggetto infrastrutture e grandi opere complesse [di seguito, “le commesse”] di potenziale interesse per entrambe le Parti e la partecipazione alle relative gare di appalto*”.

### **Segue: la concreta implementazione dell'Accordo**

6. Il Documento disciplina dettagliatamente le “*Procedure per la selezione delle nuove Commesse e la partecipazione alle relative Gare*”.

In tale ottica, il Documento prevede che Impregilo e Salini Costruttori nominino un Responsabile dei Progetti Italia e un Responsabile dei Progetti Estero che dovranno a loro volta fare riferimento al Coordinatore dei Progetti Italia e al Coordinatore dei Progetti Estero, nominati dalle Parti di comune accordo.

7. In particolare, è previsto che i Responsabili Progetti di ciascuna società “*condividono tra loro, su base continuativa, le segnalazioni di Commesse di volta in volta pervenute dai rispettivi responsabili di Paese/aerea*”.

<sup>4</sup> Cfr. [http://www.impregilo.it/public/impregilo/it/comunicatostampa\\_Impregilo\\_04ott2012.php](http://www.impregilo.it/public/impregilo/it/comunicatostampa_Impregilo_04ott2012.php).

<sup>5</sup> Sezione I, punto D. del Documento, denominato “Finalità dell'Accordo”.



Per il caso in cui una o più commesse tra quelle segnalate vengano ritenute da entrambi i competenti Responsabili Progetti di nessun interesse per entrambe le Parti, la stessa commessa verrà esclusa da quelle oggetto di studio. In tutti gli altri casi, ciascun Responsabile Progetti procederà alla stesura di una relazione che illustri i principali termini e condizioni della commessa, ivi incluso il *budget* preliminare con indicazione dell'importo complessivo dei lavori, eventuali soggetti terzi che potrebbe essere opportuno coinvolgere nella gara nonché l'indicazione della Parte che svolgerà il ruolo di leader (c.d. "capofila della gara").

**8.** Le relazioni dei Responsabili Progetti verranno pertanto trasmesse al Coordinatore, il quale a sua volta effettuerà la propria valutazione e procederà alla predisposizione di una successiva relazione per le varie commesse (o la singola commessa) indicate nelle relazioni dei Responsabili Progetti.

Le relazioni dei Responsabili Progetti e la relazione del Coordinatore (che individuerà le c.d. "gare preselezionate") verranno da ultimo trasmesse agli organi interni competenti di ciascuna delle Parti, ai quali è rimessa la valutazione finale circa l'opportunità di intraprendere ogni ulteriore attività in relazione a ciascuna gara preselezionata.

#### ***Segue: la selezione delle gare e la partecipazione alle medesime***

**9.** Gli organi competenti di ciascuna Parte selezionano autonomamente le commesse di interesse oggetto delle gare preselezionate, sulla base delle procedure interne vigenti, al fine di individuare l'elenco finale delle c.d. "Gare Selezionate".

A questo punto, il Documento prevede che *"tutte le iniziative selezionate dai suddetti Responsabili e Coordinatori vengano perseguite congiuntamente e si concludano, di regola, con la presentazione di un'unica offerta al cliente"*, fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di decidere di non perseguire l'iniziativa commerciale selezionata, fermo restando che tale facoltà *"dovrà essere motivata da comprovate ragioni di natura industriale, commerciale o finanziaria"*. Inoltre, *"la Parte che avrà manifestato la propria intenzione di non perseguire l'iniziativa, non potrà più parteciparvi ad alcun titolo"*.

**10.** Quanto alle modalità *"Partecipazione alle Gare Selezionate e predisposizione delle Offerte"*, il Documento prevede che per gara selezionata le quote di partecipazione saranno le seguenti: 1. Impregilo: 50%; 2. Salini: 50%.

Inoltre, prima della predisposizione e presentazione dell'offerta, le Parti (e gli eventuali altri soci) negoziano e sottoscrivono gli accordi associativi (c.d. *"pre-bid agreement"*) disciplinanti i rapporti tra le stesse e i reciproci diritti e obbligazioni nell'ambito dello svolgimento della gara selezionata e della gestione della commessa in caso di aggiudicazione, prevedendo esplicitamente, *inter alia*: i) la forma associativa dell'entità operativa di scopo, fermo restando che le Parti si danno atto che, per quanto possibile, opereranno attraverso la costituzione di consorzi; ii) le quote di partecipazione e le regole di *governance*; iii) la ripartizione dei compiti per la preparazione dell'offerta; iv) le modalità di affidamento dei lavori.

**11.** Infine, il Documento riporta la specifica *"Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione"*, evidenziando, tra le altre cose, come il CdA di Impregilo – società che ha redatto il Documento - ha proceduto ad esaminare e stimare i possibili benefici commerciali derivanti dalla partecipazione congiunta di Impregilo e Salini a gare per l'aggiudicazione di commesse così come previsto dall'Accordo.

Ad esito di tali analisi e valutazioni, Impregilo ha ritenuto sussistente il proprio interesse a sottoscrivere l'Accordo perché esso consente, tra le altre cose, di: *“(a) valorizzare la forte complementarità geografica e di segmento di mercato tra i due Gruppi; (b) aumentare il tasso di successo nelle gare: si stima infatti che la messa a fattor comune delle referenze e delle capacità di entrambi i Gruppi possa incrementare notevolmente le probabilità di aggiudicazione di progetti di grandi infrastrutture complesse”*.

Inoltre, il Documento evidenzia che, grazie all'Accordo, *“si stimano acquisizioni di commesse aggiuntive nel periodo 2013-2017 fino a 6,4 miliardi di euro nel settore delle costruzioni”*.

### III. IL MERCATO INTERESSATO

**12.** Si rileva anzitutto che nel caso di intese la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata fra imprese<sup>6</sup>. Tale definizione è dunque funzionale *“alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale”*<sup>7</sup>, ed è *“funzionale alla decifrazione del suo grado di offensività”*<sup>8</sup>.

**13.** Sia Impregilo e il Gruppo Impregilo, sia Salini Costruttori e il Gruppo Salini operano nel settore delle costruzioni.

Più precisamente il Gruppo Impregilo e il Gruppo Salini sono tra i principali *general contractor* italiani operanti nel settore delle costruzioni, specializzati nella realizzazione di infrastrutture e di grandi opere complesse.

Nel corso del procedimento saranno ulteriormente approfondite le caratteristiche del mercato rilevante.

### IV. VALUTAZIONI

**14.** Attraverso l'Accordo in questione, sopra sintetizzato, le società Salini Costruttori e Impregilo hanno dettagliatamente coordinato le proprie strategie di partecipazione delle future gare aventi ad oggetto infrastrutture e grandi opere complesse.

L'Accordo sopra descritto, infatti, fissa in maniera dettagliata e rigorosa le procedure che caratterizzeranno la selezione, la conseguente valutazione congiunta delle gare d'appalto di reciproco interesse per le due società fino alla partecipazione congiunta alle gare che saranno ritenute meritevoli di interesse per le due società stesse.

**15.** Attraverso la sottoscrizione dell'Accordo, le due società evidenziano la loro intenzione di non procedere ad un corretto confronto competitivo in occasione delle future gare pubbliche di loro interesse.

In tale ottica, l'Accordo potrebbe configurare un'intesa restrittiva della concorrenza avente ad oggetto la definizione congiunta delle procedure di selezione e successiva partecipazione alle gare d'appalto di interesse per le due parti.

<sup>6</sup> In tal senso Corte di Giustizia, sent. 16 dicembre 1975, *Suiker Unie/Commissione*, cause riunite 40-48, 50, 54-56, 111, 113-114/75; 10 marzo 1992, *Siv/Commissione*, T-68/92.

<sup>7</sup> Cfr. Consiglio di Stato, VI, sent. n. 1189/2001 e sent. n. 1191/01.

<sup>8</sup> Cfr. Tar Lazio, sent. n. 1790/2003, *Pellegrini/Consip*.

Ciò, peraltro, in un contesto di mercato, quello dei *general contractor* per la costruzione di infrastrutture e grandi opere, nel quale la gara rappresenta uno strumento fondamentale, se non l'unico, per l'aggiudicazione di lavori.

**16.** Secondo i principi comunitari, *“gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato”*<sup>9</sup>.

Poiché l'intesa in esame appare idonea a produrre i suoi effetti sull'intero territorio italiano, giacché interessa due tra i maggiori *general contractor* nazionali per la costruzione di infrastrutture e grandi opere, si deve ritenere che la medesima intesa sia idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento, apparendo idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, deve essere valutata ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea-TFUE.

RITENUTO che le fattispecie considerate risultano riferirsi all'intero territorio nazionale, che costituisce parte sostanziale del mercato comune e che le stesse sono quindi suscettibili di causare pregiudizio al commercio tra Stati membri;

RITENUTO, pertanto, che le condotte segnalate possano configurare un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 101 del TFUE;

#### DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Salini Costruttori S.p.A. e Impregilo S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione “Manifatturiero e Servizi” della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno dieci giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio Asaro;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Manifatturiero e Servizi” della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 20 dicembre 2013.

---

<sup>9</sup> Punto 78 della Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 “*Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*”. Vedi anche sentenza della Corte CE del 19 febbraio 2002, C-309/99 *Wouters*.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C11787 - IREN AMBIENTE/CCPL/IREN RINNOVABILI-JV**

*Provvedimento n. 24001*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società IREN Ambiente S.p.A., pervenuta in data 21 settembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

IREN AMBIENTE S.p.A. (di seguito, IREA) è una società che opera in Italia nel trattamento e smaltimento dei rifiuti, nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilabili, ad esclusione dell'energia idroelettrica, nonché nella produzione di biogas, attraverso propri impianti. IREA è interamente posseduta da IREN S.p.A. (di seguito, IREN), *holding* a capo dell'omonimo gruppo, attivo come operatore verticalmente integrato nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, nel ciclo idrico integrato, nella raccolta dei rifiuti, nella gestione del calore e del teleriscaldamento, nel *facility management*. IREN è soggetta al controllo congiunto da parte dei Comuni di Torino, Genova e Reggio Emilia<sup>1</sup>.

Il fatturato realizzato in Italia da IREA nel 2011 è stato pari a circa 108 milioni di euro.

Il fatturato consolidato realizzato in Italia da IREN nel 2011 è stato pari a circa 3.520 milioni di euro.

CCPL S.p.A. (di seguito, CCPL) è la società *holding* dell'omonimo gruppo che detiene, direttamente o tramite proprie controllate, tra l'altro, l'intero capitale sociale delle società GREENSOURCE S.r.l. (di seguito, GREEN) e C8 Fotovoltaico S.r.l. (di seguito C8), attive nella realizzazione di impianti e nella produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché PFM S.r.l. (di seguito, PFM), che detiene in *leasing* un impianto fotovoltaico. CCPL è inoltre attiva nei settori della produzione di imballaggi in plastica per alimenti, del commercio e trasporto prodotti petroliferi e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Il capitale di CCPL è posseduto per una quota dell'89,282% dalla cooperativa CCPL S.c. (Consorzio Cooperativo di Produzione e Lavoro), il cui capitale sociale è a sua volta detenuto da

---

<sup>1</sup> Cfr. provv. n. 20018 del 25 giugno 2009, C10108 - *IRIDE/ENI*, in Boll. n. 25/09. A partire dal 1° luglio 2010, Iride S.p.A. ha incorporato Eni S.p.A. ed ha assunto la nuova denominazione di Iren S.p.A. (di seguito, Iren).

11 aziende cooperative<sup>2</sup>, agenti prevalentemente nel settore delle costruzioni e ubicate sull'intero territorio nazionale.

Il fatturato consolidato realizzato da CCPL nel 2011 in Italia è stato pari a 679,8 milioni di euro.

IREN RINNOVABILI S.r.l. (di seguito, IRERI). IRERI è una società che opera nella produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Tale società controlla al 100% ENIA SOLARIS S.r.l., che è deputata allo sviluppo di progetti nel settore del fotovoltaico nella regione Puglia.

IRERI è controllata al 100% da IREA.

Il fatturato realizzato da IRERI nel 2011 è stato pari a circa 4 milioni di euro.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame si sostanzia in un aumento del capitale sociale di IRERI interamente sottoscritto dalla CCPL e nel conferimento in natura da parte di quest'ultima in IRERI delle proprie partecipazioni in GREEN, in C8 ed in PFM.

All'esito di tale operazione il capitale sociale di IRERI sarà detenuto da IREN, per il tramite di IREA, e da CCPL, con quote rispettivamente pari a circa il 70% ed il 30%.

In ossequio al contratto sottoscritto tra le parti, il consiglio di amministrazione di IRERI sarà composto da cinque membri, di cui tre nominati da IREA e due da CCPL. Per l'approvazione delle delibere riguardanti decisioni strategiche della società quali l'approvazione del *business plan* e la nomina dei dirigenti di IRERI sarà richiesto il voto favorevole di almeno quattro amministratori e, quindi, di almeno uno degli amministratori nominati da CCPL.

Le parti hanno indicato che, a valle dell'operazione, IRERI integrerà i requisiti di una impresa comune a pieno titolo, in quanto disporrà di risorse sufficienti (anche in termini di mezzi finanziari, di personale e di attività) per operare in maniera autonoma e durevole sul mercato e non intratterrà relazioni di vendita o acquisto con le imprese madri.

## III. QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta la costituzione di un'impresa comune a pieno titolo, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

### *Il mercato rilevante*

L'operazione in esame riguarda l'attività di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che rientra nell'ambito del più ampio settore della generazione di energia elettrica da fonti sia

<sup>2</sup> C.E.A.P.; C.E.S.I.; C.M.B.; C.M.R.; COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO BRUNO BUOZZI; COOPSETTE; CORMO; LELIO GUIDOTTI; POLIDRICA; TECTON; UNIECO.

tradizionali, sia rinnovabili. L'energia elettrica generata in Italia e quella importata definiscono, dal lato merceologico, l'offerta all'ingrosso di energia destinata alla copertura del fabbisogno nazionale e, quindi, il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso.

Dal punto di vista geografico il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica è di dimensioni sovraregionali, sulla base di una suddivisione in macrozone (Nord, Sud, Sicilia, Sardegna) dettata sia da vincoli di trasmissione, che da differenze nella struttura dell'offerta, che si trasformano in differenze stabili nei prezzi di vendita dell'energia elettrica.

Le parti dell'operazione sono attive nelle macrozone NORD e SARDEGNA, di conseguenza il mercato rilevante per la presente operazione coincide con le suddette macrozone.

### ***Effetti dell'operazione***

Nella macrozona nord IREN detiene una quota di mercato, a dati 2011 ed in termini di energia prodotta inferiore al 5% mentre non è attiva in Sardegna. CCPL, invece, detiene una quota di mercato inferiore all'1% sia nella macrozona Nord che in Sardegna.

In esito all'operazione, la quota di mercato detenuta da IREN nella macrozona Nord– anche tramite IRERI – resterà pressoché invariata mentre verrà a detenere una quota inferiore al 1% in Sardegna; CCPL opererà nel mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso dell'energia elettrica esclusivamente tramite IRERI.

L'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da IRERI è inoltre soggetta a dispacciamento passante e non influenza pertanto, direttamente, il prezzo su MGP.

Alla luce di quanto sopra non si ritiene che l'operazione in esame sia idonea a modificare in maniera significativa le condizioni concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**

*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11788 - AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE/LIMACORPORATE***Provvedimento n. 24002*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2012;

SENTITO il relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTA la comunicazione delle società Axa Investment Managers Private Equity Europe S.A., pervenuta in data 24 settembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE S.A. (di seguito, AXA IMPEE) è una società di diritto francese attiva, attraverso vari fondi, negli investimenti in società non quotate (c.d. fondi diretti) e negli investimenti in altri fondi (c.d. fondi di fondi).

AXA IMPEE, parte del gruppo AXA, controllato dalla *holding* AXA S.A. (società di diritto francese a capitale diffuso), opera nel settore assicurativo e nell'amministrazione di patrimoni. Si precisa che, per effetto della regolamentazione dei mercati finanziari vigente in Francia, tesa in particolare a minimizzare i conflitti di interesse degli azionisti di imprese di investimento per quanto concerne la gestione dei fondi di investimento, il controllo di AXA IMPEE non può ricondursi ad alcuna società del gruppo AXA<sup>1</sup>.

Nel 2011 il gruppo AXA ha realizzato, a livello mondiale, un fatturato di circa 86,1 miliardi di euro, di cui circa [60-70]<sup>2</sup> miliardi di euro nell'Unione Europea e [4-5] miliardi di euro in Italia.

LIMACORPORATE S.p.A. (di seguito, Lima), società di diritto italiano a capo del gruppo Lima, opera nel settore dei prodotti ortopedici e, in particolare, produce e commercializza impianti protesici per anca, ginocchio e spalla, e dispositivi medici per la traumatologia.

Il capitale sociale di Lima è detenuto da una persona fisica che, tramite la società Amil S.r.l., ne detiene il [60-70%]; Amil è soggetta al controllo esclusivo di una persona fisica con una partecipazione del 75%.

Nel 2011 Lima ha realizzato, a livello mondiale, un fatturato di circa 118 milioni di euro, di cui circa [47-100] milioni di euro nell'Unione Europea e circa [10-47] milioni di euro in Italia.

<sup>1</sup> Al riguardo, cfr., tra gli altri, provv. n. 22776 del 7 settembre 2011, C11223 - *AXA Investment Managers Private Equity Europe/Photonis Technologies*, Boll. n. 36/11, provv. n. 20605 del 16 dicembre 2009, C10366 - *AXA Investment Managers Private Equity Europe/Sylvain Charlois Participations*, in Boll. n. 52/09 e provv. n. 23781 del 25 luglio 2002, C11688 - *Axa Investment Managers Private Equity Europe/Arkadin Holding*.

<sup>2</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.



## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame prevede l'acquisizione, da parte di AXA IMPEE, tramite le società veicolo LKS2 e BidCo, del controllo esclusivo di Lima attraverso l'acquisizione del 94,3% del capitale azionario di Lima.

L'operazione prevede una clausola di non-concorrenza, ritenuta accessoria all'operazione in esame, in base alla quale i venditori e un azionista di minoranza si impegnano a non svolgere, direttamente o indirettamente, attività eguali o simili o connesse con quelle conferite dalla società oggetto di acquisizione in Italia, dove Lima è attiva, e nei territori in cui Lima prevede di operare, per un periodo complessivo di tre anni, considerato che l'operazione comprende il trasferimento dell'avviamento e del *know-how*.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza sopra descritto costituisce una restrizione accessoria all'operazione in esame, in quanto appare strettamente funzionale all'esigenza di garantire all'acquirente il trasferimento dell'effettivo valore dell'impresa acquisita, a condizione che essa abbia un ambito geografico circoscritto al territorio in cui opera l'impresa menzionata ovvero ai territori nei quali il venditore progettava di penetrare all'epoca dell'operazione, a condizione che avesse già effettuato investimenti in vista di tale progetto<sup>3</sup>.

## IV. VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONE

Considerato l'ambito di attività dell'impresa oggetto di acquisizione, la presente operazione interessa il settore delle protesi ortopediche, e in particolare la produzione e commercializzazione di impianti protesici per anca, ginocchio e spalla e di dispositivi per la traumatologia, in cui la società acquirente non è attiva.

La Commissione ritiene che gli impianti protesici destinati ad articolazioni diverse costituiscono prodotti diversi ai fini dell'analisi *antitrust* (cfr. provv. n. M3146 Smith & Nephew / Centerpulse del 25 maggio 2003), potendosi distinguere il mercato dei dispositivi per traumatologia (consistenti in fissatori interni, quali placche, chiodi e viti prodotte in titanio, acciaio, materiali riassorbibili, utilizzati per il trattamento di deformità ossee), il mercato delle protesi per anca (consistente nella produzione di vari tipi di steli, teste e inserti femorali nonché di coppe acetabolari), il mercato delle protesi per ginocchio (sia a piatto fisso che a piatto mobile, nonché di dispositivi fissatori e di strumenti chirurgici per ginocchio) e, infine, il mercato delle protesi per spalla in riferimento al quale si evidenzia che Lima è attiva con un sistema modulare di protesi sostitutiva utilizzabile nelle indicazioni terapeutiche più comuni.

Sotto il profilo geografico, può ritenersi che l'estensione del mercato dei prodotti sopra menzionati sia nazionale, in considerazione, principalmente, della necessità di un'assistenza continuata da parte degli utilizzatori degli impianti, della necessità di specifiche strutture distributive e della presenza di politiche sanitarie differenziate a livello nazionale.

Nel caso di specie l'esatta definizione del mercato rilevante può essere comunque lasciata aperta, in quanto, indipendentemente dalla definizione adottata, l'operazione non determina criticità di natura concorrenziale.

Secondo i dati forniti dalle Parte notificante, nel 2011 nel mercato italiano dei dispositivi traumatologici la società oggetto di acquisizione deteneva una quota pari al [5-10%], a fronte di altri produttori, quali J&J/DePuy/Sinthes e Stryker, rispettivamente con quote pari a circa il [35-40%] e il [25-30%] del mercato.

Nel mercato delle protesi per anca Lima deteneva, nel 2011, una quota pari a circa il [10-15%], a fronte della presenza di altri qualificati operatori quali Zimmer e J&J/DePuy/Sinthes, rispettivamente con quote di mercato pari a circa il [35-40%] e il [15-20%].

Nel mercato delle protesi per ginocchio Lima deteneva, nel 2011, una quota marginale, pari a circa il [1-5%], a fronte di operatori con quote di mercato significative, quali Zimmer ([30-35%]), J&J/DePuy/Sinthes ([15-20%]), Stryker ([10-15%]) e Biomet ([10-15%]).

Diversamente, nel mercato delle protesi per spalla nel 2011 Lima era presente con una posizione più qualificata, detenendo una quota del [25-30%], a fronte di operatori con quote di mercato minori, quali J&J/DePuy/Sinthes ([15-20%]), Zimmer ([10-15%]), Tornier ([10-15%]) e Biomet ([5-10%]).

Alla luce degli elementi indicati, l'operazione in esame non darà luogo ad alcuna sovrapposizione orizzontale tra le attività delle parti, poiché AXA IMPEE non svolge alcuna delle attività sopraindicate, determinando, quindi, l'operazione una sostituzione di un operatore con un altro.

La Parte notificante precisa che una delle imprese nel *portfolio* di investimenti di AXA IMPEE, KOS S.p.A., è attiva, in Italia, nella fornitura di servizi ospedalieri sia pubblici che privati, essendo un acquirente di impianti protesici per anca, ginocchio e spalla. KOS, tuttavia, non sembra detenere una posizione significativa quale acquirente del servizio ospedaliero, in quanto gli acquisti della stessa rappresentano, secondo le informazioni fornite dalla Parte notificante, meno del [1-5%] del valore totale delle vendite in ciascuno dei tre mercati.

La Parte fa presente peraltro che la posizione di KOS sul mercato delle fornitura di servizi ospedalieri in Italia risulta marginale, essendo essa attiva in tale settore con una quota inferiore all'1% a fronte di una forte presenza del settore pubblico (circa 80%) e di altri operatori privati di dimensioni significative, tra cui, ad esempio, il gruppo San Donato, il gruppo Humanitas, il gruppo Tosinvest.

Alla luce di tali elementi, l'operazione in esame non appare idonea a determinare alterazioni concorrenziali anche con riferimento ad effetti verticali.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

---

<sup>3</sup> Cfr. *Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione* n. 2005/C 56/03, punto 22.

RITENUTO, altresì, che la clausola di non concorrenza pattuita è accessoria alla presente operazione nel limite sopra precisato e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tale clausola nella misura in cui si realizzi oltre il limite consentito;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11790 - COOP ADRIATICA/8 RAMI DI AZIENDA DI ALBREAE DI BODAL**

*Provvedimento n. 24003*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Coop Adriatica Soc. Coop. a r.l., pervenuta in data 26 settembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Coop Adriatica Soc. Coop. a r.l. (di seguito, Coop Adriatica), con sede legale a Villanova di Castenaso (BO), è una cooperativa di consumatori a capo di un gruppo di società attive principalmente a Bologna e in Romagna, nonché in alcune province del Veneto, delle Marche e dell'Abruzzo, nella distribuzione moderna di prodotti alimentari e generi di largo consumo e nella vendita di articoli per il *fai-da-te*. Essa gestisce piccoli punti vendita con l'insegna "*InCoop*", supermercati con insegna "*Coop*" ed ipermercati con insegna "*IperCoop*".

Coop Adriatica è parte del gruppo con a capo Coop Italia Soc. Coop. a r.l. (di seguito, Coop Italia), la quale svolge varie funzioni consortili a livello nazionale. In particolare, Coop Italia funge da centrale d'acquisto per tutte le cooperative socie, è proprietaria del marchio *Coop* utilizzato dalle imprese aderenti al consorzio, definisce e controlla gli *standard* qualitativi dei prodotti a marchio *Coop* forniti alle singole cooperative, gestisce iniziative promozionali legate a tale marchio.

Il fatturato consolidato realizzato in Italia da Coop Adriatica, nel 2011, è stato di circa 2,3 miliardi di euro.

Oggetto di acquisizione sono otto rami d'azienda di cui quattro di proprietà della società Albrea S.r.l. (di seguito, Albrea) e quattro di proprietà della società Bodal S.r.l. (di seguito, Bodal), entrambe fallite. Tutti i rami d'azienda sono ubicati nel Comune di Bologna e sono costituiti da punti vendita autorizzati all'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande esercitati sotto l'insegna *Plenty Market*. I punti vendita, ciascuno avente superficie di vendita inferiore a 250 m<sup>2</sup>, hanno complessivamente una superficie pari a circa 1.800 m<sup>2</sup>.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di Coop Adriatica, di otto rami d'azienda situati nel Comune di Bologna ed oggetto di vendita fallimentare con procedura senza incanto, appartenenti alle società Albrea e Bodal. Coop Adriatica ha prestato il proprio consenso all'acquisto dei suddetti punti vendita intesi come un unico complesso aziendale, non essendo al contrario disponibile ad acquisire i singoli punti vendita separatamente. I suddetti punti vendita saranno gestiti da Coop Adriatica sotto l'insegna "*InCoop*".

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

Preliminarmente occorre osservare che le acquisizioni comunicate, essendo caratterizzate da interdipendenza funzionale, costituiscono un'unica operazione.

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo delle parti di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287 del 1990.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### *Il mercato del prodotto*

L'operazione in esame interessa il settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo. Tale settore si distingue dal dettaglio tradizionale sulla base sia della numerosità e tipologia dei prodotti venduti, sia della modalità di servizio reso ai clienti, alla quale è generalmente associata una diversa dimensione dei punti di vendita.

All'interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, *superette* e *discount*), che si differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l'ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti.

Secondo quanto stabilito dall'Autorità nel caso *Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS*<sup>1</sup>, la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punti vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati ai segmenti dimensionali immediatamente contigui.

Nel caso in esame, considerato che l'operazione riguarda l'acquisizione di rami d'azienda costituiti da punti vendita aventi superficie compresa entro i 250 m<sup>2</sup>, il mercato rilevante è quello delle *superette*, composto dai punti vendita della distribuzione moderna aventi una superficie inferiore a 1.500 m<sup>2</sup>.

#### *Il mercato geografico*

Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.

Ai fini della valutazione dell'operazione comunicata, il mercato geografico interessato è quello della provincia di Bologna.

---

<sup>1</sup> Cfr. provv. dell'Autorità n. 6113 del 18 giugno 1998, *Schemaventuno-Promodes*.

***Effetti dell'operazione***

Nel mercato delle *superette* della provincia di Bologna le società del sistema Coop sono presenti con una quota di mercato pari a circa il 39%<sup>2</sup>.

A seguito dell'operazione tale quota verrà solo marginalmente incrementata (in misura inferiore al 2%). Nello stesso mercato operano, inoltre, concorrenti quali Conad, Lidl e Pam, con quote pari rispettivamente a circa il 23%, il 5% e il 4%.

Nel comune di Bologna, dove sono dislocati tutti e otto i punti vendita, la quota di Coop nelle *superette* passerà dal 26% al 31%. Nella stessa area geografica Conad, Pam e Lidl detengono quote pari rispettivamente a circa il 25%, il 12% e il 7%.

Per quanto precede, l'operazione comunicata non altera le condizioni concorrenziali nel mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

<sup>2</sup> Elaborazione dell'Autorità su dati Nielsen (2012).

**C11791 - MANUTENZIONE INSTALLAZIONE ASCENSORI/E.P. SERVIZI***Provvedimento n. 24004*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Manutenzione Installazione Ascensori S.p.A., pervenuta in data 27 settembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Manutenzione Installazione Ascensori S.p.A. (di seguito, Mia) è una società di diritto italiano appartenente al gruppo Manutencoop, attivo principalmente nell'ambito del *facility management*. Mia svolge le attività del gruppo riferibili al settore degli ascensori (vendita e installazione, manutenzione e riparazione).

Il controllo di Mia è riconducibile, attraverso la società Manutencoop Facility Management S.p.A., alla capogruppo Manutencoop Società Cooperativa, a sua volta partecipata da un vasto numero di soci (lavoratori e sovventori), nessuno dei quali in grado di esercitarne il controllo.

Il gruppo Manutencoop ha conseguito, nell'esercizio 2011 e interamente in Italia, un fatturato complessivo pari a [1-2]<sup>1</sup> miliardi di euro.

E.p. Servizi S.r.l. (di seguito, Eps) è una società italiana che opera nel settore ascensoristico, in particolare fornendo servizi di manutenzione e riparazione di impianti principalmente nelle province di Lucca, Massa Carrara, Prato, Frosinone e Rieti.

Il capitale sociale di Eps, che da parte sua non controlla alcuna società, risulta suddiviso tra una società (S. Leonardo S.a.s. di Scatena Luciano &C.) e tre persone fisiche.

Il fatturato conseguito, nel corso del 2011 e interamente in Italia, da Eps è stato pari a [*inferiore a 1 milione di*] euro.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione, da parte di Mia e quindi del gruppo Manutencoop, del controllo di Eps mediante l'acquisto di una frazione del relativo capitale sociale pari al 70% (con il rimanente 30% suddiviso in parti uguali tra gli attuali soci persone fisiche).

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

#### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

##### *Il mercato del prodotto*

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello degli impianti di trasporto orizzontale e verticale in genere (ascensori, montacarichi, scale mobili, tappeti mobili, *loading bridge* per l'imbarco sugli aerei, ecc.) in cui opera la società oggetto di acquisizione; si tratta di beni durevoli con una vita utile variabile tra i 20 e i 60 anni a seconda dell'intensità del loro utilizzo e della collocazione (in edifici pubblici o privati). All'interno di tale settore è possibile distinguere tra (i) vendita e installazione<sup>2</sup> di impianti (a loro volta suddivisibili in: ascensori idraulici (oleodinamici), elettrici tradizionali, elettrici di tipo Mrl (senza locale macchina), scale e tappeti mobili, che richiedono in generale una maggiore specializzazione, e altri) e (ii) manutenzione e riparazione degli stessi. Difatti, sebbene sussistano elementi di continuità tra le due attività, numerosi fattori tendono a far ritenere distinti i relativi mercati<sup>3</sup>.

Dal lato della domanda, in particolare, i soggetti che richiedono i servizi in questione sono di regola diversi: per quel che riguarda la vendita e l'installazione di nuovi impianti, si tratta in prevalenza dell'impresa edile che ha in carico la costruzione o la ristrutturazione (inserimento dell'ascensore prima assente o sostituzione del modello preesistente) dello stabile interessato, mentre nel caso della manutenzione e riparazione di impianti esistenti la domanda origina dai proprietari degli immobili (pubblici e privati) o dagli amministratori di condominio. Nel dettaglio, l'intervento manutentivo -peraltro previsto per legge<sup>4</sup>- può essere di tipo ordinario (in caso di verifica di integrità/efficienza, revisione, pulizia e sostituzione di piccole parti o componenti usurati o danneggiati, operazioni effettuate con regolarità -annotandone i risultati sul relativo libretto- al fine di garantire e preservare la sicurezza e la funzionalità degli impianti) ovvero straordinario (ammodernamento, anche a fini estetico-funzionali, e adeguamento degli impianti alle nuove normative fino, eventualmente, alla loro integrale sostituzione).

Anche dal lato dell'offerta esistono sensibili differenze. Il mercato della vendita e installazione è caratterizzato dalla maggiore presenza di multinazionali generalmente integrate verticalmente (lungo una filiera costituita dalle fasi di: produzione di impianti/componenti e pezzi di ricambio e loro assemblaggio; vendita e installazione di nuovi impianti; manutenzione e riparazione di

<sup>2</sup> L'attività di installazione viene spesso svolta da soggetti diversi dal venditore ai quali quest'ultimo subappalta i relativi lavori; ad ogni modo, rimane in capo all'impresa venditrice la responsabilità, nei confronti della clientela, per i difetti dell'impianto venduto e per la sua non corretta installazione. Si ritiene perciò che le due attività di vendita e di installazione rappresentino un unico mercato rilevante.

<sup>3</sup> Cfr. da ultimo provv. n. 23439, C11528 - OTIS SERVIZI/RAMO DI AZIENDA DI ADM ASCENSORI, in Boll. 12/12.

<sup>4</sup> Ai sensi della normativa in vigore (Dpr 162/99), gli ascensori e le scale mobili devono essere sottoposti a visite periodiche, a cadenza non soltanto biennale (da parte di enti competenti quali Asl, agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, Ministero del lavoro, organismi di certificazione) ma anche semestrale, da parte di imprese abilitate e con personale tecnico munito di apposito patentino (legge 1415/42). Il Dpr 162/99 richiede inoltre di indicare nell'ascensore quale sia l'impresa incaricata delle visite periodiche; nelle targhette affisse negli impianti è così presente la relativa denominazione sociale e gli eventuali marchi.



impianti esistenti), mentre le altre imprese che non possiedono stabilimenti produttivi possono, in alternativa all'acquisto del prodotto finito, assemblare esse stesse parti e componenti reperibili sul mercato (funi, cabine, guide, pistoni, ecc) per realizzare nuovi impianti.

Le stesse imprese produttrici verticalmente integrate (Utc-Otis, Kone, Schindler, ThyssenKrupp), tuttavia, realizzano nei propri stabilimenti soltanto una parte dei componenti necessari; i rimanenti, e in particolare quelli di uso comune per i quali risulterebbe troppo oneroso installare una apposita linea di produzione, vengono acquistati sul mercato della componentistica. Gli operatori indipendenti sono invece specializzati nella produzione o di singole parti specifiche o di una pluralità di componenti e di *kit* completi di ascensori.

In particolare nel mercato della manutenzione e riparazione operano anche molte imprese (eventualmente individuali) di piccola e media dimensione attive, generalmente, in un solo segmento della filiera e in un ambito territoriale piuttosto limitato; queste imprese fanno leva sulla flessibilità organizzativa, sulla ridotta incidenza del costo del personale, sull'adattabilità alle esigenze della clientela e sui rapporti personali instaurati con i proprietari o gli amministratori di condominio.

In generale, la capacità produttiva delle imprese, intesa in particolare quale estensione e volume dei servizi offerti, dipende prevalentemente dalla quantità e dall'organizzazione del personale tecnico impiegato.

L'elevato numero di imprese, anche di piccola e piccolissima dimensione, che svolgono in particolare attività di manutenzione e riparazione testimonia dell'ampiezza del relativo bacino di utenza, elemento che rappresenta una peculiarità del contesto italiano dove, rispetto ad altri Paesi con una superficie territoriale anche maggiore, il numero di impianti in funzione è sensibilmente superiore. Tra le ragioni è possibile individuare, oltre alla generalmente elevata vita utile degli impianti che richiede di conseguenza una continua attività di manutenzione, la normativa di settore che, in Italia, prevede l'obbligatorietà non solo della manutenzione periodica, ma anche della stessa presenza e installazione (con la conseguente necessaria manutenzione successiva) di impianti di sollevamento in edifici con più di tre piani<sup>5</sup>.

Infine, anche l'importanza del fattore prezzo è generalmente diversa. Nel caso dell'installazione, e soprattutto per gli impianti di fascia medio alta, la scelta del fornitore operata dal progettista ingegnere o architetto si basa anche su elementi quali le caratteristiche tecniche e qualitative, la *performance*, il pregio dei materiali e l'estetica per una maggiore personalizzazione dell'impianto; assumono inoltre rilievo il supporto di consulenza, il marchio aziendale e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate. Nel caso della manutenzione, i condomini risultano generalmente più propensi ad accettare servizi di qualità corrente purché ad un prezzo contenuto. Da questo punto di vista i contratti di manutenzione e riparazione presentano inoltre, in genere, una durata più contenuta in particolare per quel che riguarda condomini e soggetti privati<sup>6</sup>, maggiore invece nel caso di clienti diversi (quali ad esempio strutture commerciali e settore pubblico).

In generale, le grandi imprese verticalmente integrate privilegiano l'espansione nel mercato della vendita e installazione di impianti e, soprattutto, in quello dei connessi servizi di manutenzione e

---

<sup>5</sup> In particolare, la legge 13/89 e il suo decreto di attuazione (D.M. n. 236/89) prevedono, nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazione completa di immobili con più di tre piani, l'installazione di un ascensore per ogni scala.

riparazione (attraverso l'acquisizione di imprese di piccole dimensioni e di rami d'azienda ivi attivi ovvero, in taluni casi, dei soli contratti di manutenzione), piuttosto che nel mercato più a monte della produzione di componenti per gli impianti stessi. Difatti, l'eventuale mancanza di stabilimenti produttivi non pregiudicherebbe, per queste imprese, l'operatività nei due mercati a valle, attesa la possibilità di acquistare i singoli componenti sul mercato per il successivo assemblaggio, situazione peraltro comune a molti operatori concorrenti.

Nel caso in esame, in considerazione dell'attività della società oggetto di acquisizione, il mercato del prodotto può riferirsi alla sola manutenzione e riparazione di impianti.

### ***Il mercato geografico***

Dal punto di vista della rilevanza geografica, il mercato del prodotto può ritenersi di dimensione al più provinciale.

L'economicità e la tempestività dell'intervento rappresentano infatti fattori competitivi di primaria importanza, non solo considerando i possibili casi di urgenze (persone bloccate nelle cabine) ma anche in relazione a situazioni diverse quali una protratta impossibilità di uso dell'impianto causa guasto dello stesso. Tali fattori, per essere soddisfatti al meglio, richiedono la presenza dell'impresa manutentrice nelle vicinanze degli impianti da servire così da superare, o quantomeno attenuare, eventuali problemi derivanti da fattori esterni (distanze, difficoltà di collegamento, ecc), contenendo altresì il costo della mano d'opera e quindi il prezzo del servizio reso.

Pertanto, alla luce delle principali zone di operatività dell'impresa oggetto di acquisizione, il mercato geografico rilevante può essere assunto su scala provinciale, corrispondente in particolare alle province di Lucca, Massa Carrara, Prato, Frosinone e Rieti.

### ***Effetti dell'operazione***

Eps risulta presente in diverse province italiane con un'incidenza tuttavia trascurabile (nella gran parte dei casi stimata inferiore all'1% o al più, in pochi casi, appena superiore a tale valore). Diversamente, nelle predette province di Lucca, Massa Carrara, Prato, Frosinone e Rieti la quota di mercato stimata per Eps è pari a circa il [1-5%]; essa rimane dunque su valori contenuti e, ad ogni modo, in tali ambiti geografici il gruppo acquirente non risulta attivo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

## **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

---

<sup>6</sup> Ciò risulta favorito anche dal fatto che i condomini (e i proprietari privati) sono considerati come consumatori ai sensi del Codice del consumo, e che i contratti pluriennali necessitano in genere del voto assembleare in quanto eccedenti i poteri dell'amministratore di condominio.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11792 - SL DIAGNOSTIC SERVICES ITALY/EUROLAB**

*Provvedimento n. 24005*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società SL Diagnostics Services Italy S.r.l., pervenuta in data 27 settembre 2012;

**I. LE PARTI**

SL Diagnostic Service Italy S.r.l. (di seguito, SL) è una società attiva nell'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituendi o costituiti attivi nel settore sanitario e/o in settori ad esso strumentali e svolge, altresì, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società del gruppo di appartenenza.

In particolare, SL è soggetta al controllo indiretto di Synlab Holding GmbH, che è a sua volta controllata da fondi assistiti da BC Partners Ltd, società di consulenza d'investimenti che fa capo alla *holding* inglese del gruppo BC Partners Holdings Limited (di seguito, BC Partners), che non svolge direttamente alcuna attività, limitandosi a detenere le quote del fondo di gestione CIEM Management II Ltd. e della società BC Partners Ltd.

Il fatturato consolidato realizzato dal gruppo BC Partners a livello mondiale è stato, nel 2011, pari a circa [9-10]<sup>1</sup> miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi di euro realizzati in Italia.

Eurolab S.r.l. (di seguito, EU) è una società attiva nella predisposizione, locazione e gestione commerciale di ambulatori e laboratori di analisi nel settore medico, veterinario e biologico, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla società LAM S.r.l..

Il fatturato realizzato in Italia da EU nel 2011 è stato pari a circa [*inferiore a 1 milione di*] euro.

**II. DESCRIZIONE DELL' OPERAZIONE**

L'operazione in esame ha per oggetto l'acquisizione, da parte di SL, dell'intero capitale sociale di EU. Con l'operazione di cui si tratta SL intende espandere la propria attività nel mercato dei servizi sanitari, con particolare riferimento ai servizi di analisi delle patologie cliniche in laboratorio.

Le parti hanno, altresì, previsto una clausola di non concorrenza in base alla quale ciascuno dei venditori (la società LAM S.r.l. e le persone fisiche che ne detengono il capitale sociale), si impegna a non svolgere, direttamente o indirettamente, le attività di EU, comprese quelle che si possono sviluppare o espandere dopo la data di conclusione del contratto di cessione, per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell'operazione.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

Il patto descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contenga restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie<sup>2</sup>. In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti dai venditori, rispondono all'esigenza di garantire all'acquirente il trasferimento dell'effettivo valore dell'impresa acquisita, sempre che la durata del patto di non concorrenza non ecceda il periodo di due anni dalla conclusione del contratto di cessione e che la sua portata sia limitata all'ambito geografico in cui opera la società oggetto di acquisizione e alle attività attualmente svolte dalla stessa.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### *Il mercato del prodotto*

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello sanitario, con particolare riferimento ai servizi di analisi delle patologie cliniche in laboratorio, in cui opera l'impresa oggetto di acquisizione.

Le analisi cliniche di laboratorio comprendono di norma una vasta gamma di esami (citologici, istologici, ematologici, ecc) di tipo chimico, biologico e microbiologico; esse si distinguono dalle analisi più complesse e specializzate per le quali è necessario utilizzare macchinari specifici e tecnologicamente avanzati, e per le quali la domanda è generalmente disposta a compiere scelte particolari.

I laboratori di analisi cliniche si avvalgono di uno o più centri di prelievo, solitamente all'interno, o comunque nelle vicinanze, del laboratorio stesso.

La domanda dei servizi in esame è piuttosto diversificata e in generale comprende: i pazienti, i quali, liberamente o indirizzati dal medico curante, scelgono di rivolgersi ad un determinato laboratorio; gli ospedali pubblici (in particolare le aziende ospedaliere in virtù della loro autonomia di gestione; i presidi ospedalieri infatti, in quanto gestiti direttamente dalle Asl, utilizzano di norma i laboratori da queste organizzati); le strutture ospedaliere private, che talvolta optano per una gestione esterna dei servizi di analisi cliniche; infine, i medici e gli ambulatori privati.

In Italia, la remunerazione dei servizi resi dai laboratori privati avviene attraverso due modalità principali. Qualora la prestazione venga richiesta ad una struttura convenzionata con il sistema sanitario pubblico, quest'ultimo si fa carico del relativo costo (regime di convenzionamento); la remunerazione a carico del servizio pubblico avviene secondo tariffe stabilite a livello regionale, a

---

<sup>2</sup> Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

cui si affianca il pagamento del cosiddetto ticket sanitario da parte del paziente. Di contro, per le prestazioni effettuate senza convenzione, ossia privatamente, la domanda sostiene direttamente l'intera spesa (regime privatistico). Generalmente, l'offerta non fornisce tutti i servizi in regime di convenzionamento; spesso infatti le analisi, in particolare quelle più complesse e costose, vengono svolte in regime privatistico.

### ***Il mercato geografico***

Dal punto di vista della rilevanza geografica, il mercato in esame può ritenersi di dimensione provinciale o, al più, interprovinciale<sup>3</sup>.

L'ipotesi di dimensione provinciale trae fondamento dalla forte localizzazione della domanda. Difatti, da una parte i singoli pazienti hanno esigenze di tipo sanitario fortemente connesse con il territorio di residenza, dall'altra anche le stesse strutture ospedaliere e ambulatoriali sono solitamente interessate ad un laboratorio di analisi non distante dai loro centri di prelievo, in modo tale che il trasporto dei campioni da analizzare risulti facilitato e velocizzato. In definitiva, la domanda richiede una certa vicinanza con il luogo in cui si effettua il prelievo dei campioni e con il luogo dove viene svolta la relativa analisi di laboratorio. L'ambito interprovinciale potrebbe individuarsi laddove l'area geografica interessata si caratterizzasse per un'alta densità della popolazione e per la vicinanza delle province in cui sono situati i centri prelievi e i laboratori. Nel caso di specie, la questione dell'esatta delimitazione dell'ambito geografico del mercato può essere lasciata aperta atteso che anche nell'ipotesi più restrittiva la valutazione dell'operazione non muterebbe.

### ***Effetti dell'operazione***

EU è attiva esclusivamente nella provincia di Brescia, in cui detiene una quota di mercato [*inferiore all'1%*]. Nella stessa provincia SL è presente, per il tramite della sua controllata Centro A. Fleming S.p.A., con una quota di mercato pari a circa il [*5-10%*].

Pertanto, alla luce di quanto osservato, si ritiene che la concentrazione in esame non sia idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, altresì, che la clausola di non concorrenza prevista dalle parti è accessoria alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati e che l'Autorità si riserva di valutare tale clausola, laddove ne sussistano i presupposti, nella misura in cui si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

## **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

---

<sup>3</sup> Cfr. provv. n. 17972 del 7 febbraio 2008, C9113 - *Centro analisi Fleming/Laboratori Doria, Insubria, Ambrosiano e ramo d'Azienda di laboratorio Ungheria*, in Boll. n. 5/08.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**C11779 - SALINI/IMPREGILO***Provvedimento n. 24006*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Salini S.p.A., pervenuta in data 7 settembre 2012;

VISTA la propria richiesta di informazioni, trasmessa in data 28 settembre 2012, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 217/98;

VISTA la risposta alla predetta richiesta di informazioni pervenuta in data 1 ottobre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

Salini S.p.A. (di seguito, Salini) è una società attiva nel settore edilizio attraverso l'assunzione in appalto e/o in concessione, sia da enti pubblici che da privati, di lavori edilizi, stradali, aeroportuali, idraulici, marittimi e ferroviari e di costruzione in genere, tanto in Italia quanto all'estero, sia per conto di terzi che in proprio.

Salini è controllata dall'unico socio Salini Costruttori S.p.A. (di seguito Salini Costruttori), a sua volta controllato dalla Salini Simonpietro e C. S.a.P.A., che ne detiene il 47,1% del capitale sociale.

Nel 2011 il Gruppo Salini ha realizzato, a livello mondiale, un fatturato pari a 1,4 miliardi di euro, dei quali [100-468]<sup>1</sup> milioni di euro sono stati realizzati in Italia.

Impregilo S.p.A. (di seguito Impregilo) è una società per azioni quotata sul mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A., attiva nel settore delle costruzioni, segnatamente nei settori dell'industria delle costruzioni d'ingegneria civile e delle grandi infrastrutture (opere stradali, portuali, idrauliche, idroelettriche, edilizie ferroviarie) in Italia ed all'estero.

Gli attuali soci di Impregilo sono le società Igli S.p.A. ("Igli"), con il 29,960%, Salini, con il 29,751%, Amber Capital LP, con il 7,261%, mentre il restante 33,028% è detenuto dal mercato<sup>2</sup>.

Impregilo non risulta allo stato sottoposta al controllo di alcun soggetto<sup>3</sup>.

Nel 2011 Impregilo ha realizzato, a livello mondiale, un fatturato pari a 2,1 miliardi di euro, dei quali [100-468] milioni di euro sono stati realizzati in Italia.

**II. LA DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

Durante l'Assemblea dei soci di Impregilo del 17 luglio 2012 è stata deliberata la revoca del mandato al precedente Consiglio di Amministrazione ("CdA") e la contestuale nomina di un nuovo

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>2</sup> Cfr. [http://www.impregilo.it/public/impregilo/it/principali\\_azionisti.php](http://www.impregilo.it/public/impregilo/it/principali_azionisti.php).

<sup>3</sup> Cfr. provv. n. 23434, caso C11468 - AURELIA/IGLI, in Boll. n. 12/2012.



CdA, di cui fanno parte quasi esclusivamente membri designati da Salini in quanto soltanto un membro su quindici è stato designato da un altro azionista. Allo stato i rapporti fra gli azionisti di Impregilo non sono regolati da alcun patto parasociale.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, alla luce delle informazioni fornite non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Secondo quanto indicato al paragrafo 59 della Comunicazione consolidata della Commissione n. 2008/C95/01<sup>4</sup>, al fine di valutare, sulla base di elementi fattuali, la sussistenza in capo ad un azionista di minoranza del controllo esclusivo, devono considerarsi alcuni elementi: la sua partecipazione azionaria; i comportamenti di voto osservati in passato nell'assemblea degli azionisti; il ruolo e la posizione degli altri azionisti. In questo contesto assumono rilievo la diffusione delle azioni rimanenti, la sussistenza di legami strutturali economici o familiari fra l'azionista di minoranza e gli altri azionisti e l'esistenza in capo a quest'ultimi di un interesse strategico o puramente finanziario nell'impresa oggetto dell'operazione.

In primo luogo, quanto ai comportamenti di voto osservati nelle ultime assemblee degli azionisti di Impregilo (27 aprile 2012, 28 maggio 2012 e 12-17 luglio 2012)<sup>5</sup>, emerge che, a fronte di una percentuale minima di capitale sociale partecipante alle assemblee che si è attestata intorno al 72%, non è possibile osservare alcuna maggioranza stabile in quanto le deliberazioni di tali assemblee risultano essere state assunte, di volta in volta, sulla base di varie combinazioni di voto tra azionisti di minoranza.

In questo contesto, gli elementi agli atti non consentono di ritenere che Salini sarà in grado di ottenere una maggioranza stabile in assemblea. Ciò in ragione del fatto che a fronte della quota detenuta da Salini (29,751%) nella compagine azionaria è presente un socio (IGLI) dotato di una partecipazione leggermente superiore (essendo pari al 29,960%), che si caratterizza per avere nella società Impregilo un interesse strategico-economico e non meramente finanziario. La restante parte del capitale azionario di Impregilo, fatta salva la partecipazione di Amber Capital LP (pari al 7,261%), risulta notevolmente diffusa.

Inoltre, secondo quanto sostenuto dalla parte notificante, non esistono legami strutturali, economici o familiari fra la Società Salini S.p.A. e gli altri azionisti della Società Impresilo S.p.A.. Sulla base di tali elementi, non si può quindi ritenere che l'azionista di minoranza Salini detenga il controllo esclusivo di Impregilo.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione comunicata non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 287/90;

### DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

<sup>4</sup> Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento CE n. 139/2004 del Consiglio relativa al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01) in GUCE C95 del 16 aprile 2008.

<sup>5</sup> L'analisi si limita alle assemblee del 2012 atteso che in quelle precedenti l'azionariato di Impregilo era assai differente, non rappresentando le precedenti assemblee un parametro di confronto corretto.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

## SEPARAZIONI SOCIETARIE

### **SP144 - AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA E VALCHIAVENNA**

*Provvedimento n. 23999*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-*ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 26 luglio 2012 da parte della società Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna S.p.A. (di seguito, AEVV);

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTO che la società AEVV, in quanto gestore in via esclusiva del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Sondrio e del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nei Comuni di Sondrio, Tirano e Valdisotto, entrambi a partire dal 1° gennaio 2011, è impresa che esercita un servizio di interesse economico generale in condizioni di monopolio legale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che AEVV, in quanto gestore in via esclusiva dei servizi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, ove intenda svolgere attività in mercati diversi rispetto a quelli in cui è monopolista legale, come nella specie devono ritenersi quelli relativi alla gestione calore, alla vendita di energia elettrica, alla gestione di farmacie ed alla gestione di parcheggi è tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata e a comunicare preventivamente all'Autorità tale evenienza;

CONSIDERATO che dalla documentazione acquisita è emerso che AEVV ha svolto direttamente ed in assenza di separazione societaria l'attività di gestione calore in concorrenza dal 1° gennaio 2011 al 14 giugno 2011 e l'attività di vendita di energia elettrica in concorrenza dal 1° gennaio 2011 al 1° febbraio 2012;

CONSIDERATO altresì che dalla documentazione acquisita è emerso che AEVV continua a svolgere direttamente e, pertanto, in assenza di separazione societaria, le attività di gestione di farmacie e di gestione di parcheggi pubblici in concorrenza;

RITENUTO che, nel caso di specie e con riferimento allo svolgimento di tali attività di gestione calore, vendita di energia elettrica, gestione di farmacie e gestione di parcheggi pubblici, l'omissione della citata comunicazione preventiva prevista dall'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90 è conseguenza diretta della violazione dell'obbligo di operare mediante società separata, imposto dall'articolo 8, commi 2-bis, ed è per tale ragione imputabile a AEVV;

RITENUTO che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-ter, l'Autorità applica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-sexies, della legge n. 287/90, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 di euro;

RITENUTO, pertanto, di dover avviare l'istruttoria, nei confronti della società Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna S.p.A., ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per l'accertamento della violazione dell'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter;

#### DELIBERA

a) di contestare alla società Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna S.p.A., gestore in via esclusiva del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Sondrio e del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nei Comuni di Sondrio, Tirano e Valdisotto, la violazione dell'articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90, per i) non aver operato mediante una società separata nell'attività di gestione calore, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 14 giugno 2011, ii) non aver operato mediante una società separata nell'attività di vendita di energia elettrica, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 1° febbraio 2012; iii) non operare mediante una società separata nell'attività di gestione di farmacie e parcheggi pubblici, a partire dal 1° gennaio 2011;

b) di contestare alla società dell'Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna S.p.A. la violazione dell'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti;

c) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-sexies, n. 287/90, nei confronti della società dell'Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna S.p.A.;

d) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Manzoni;

e) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;

g) che il procedimento deve concludersi entro il 30 aprile 2013.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### **PS7032 - INPDAP-SURROGA ONEROSA**

*Provvedimento n. 23988*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*” (di seguito, Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007 successivamente sostituito dal “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LA PARTE**

1. INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale, quale erogante mutui ipotecari agli iscritti alla *Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali*, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo.

### **II. LA PRATICA COMMERCIALE**

2. Il procedimento concerne il fatto che l'INPDAP (ora INPS, per effetto del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 – c.d. “decreto salva Italia” –, poi convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011), nel perfezionare operazioni di portabilità attiva, avrebbe rimesso a carico dei mutuatari, in difformità a quanto previsto dal disposto normativo, talune spese.

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

#### ***1) L'iter del procedimento***

#### **Attività preistruttoria**

3. In data 10 febbraio 2011 e in data 28 febbraio 2012 sono pervenute due segnalazioni concernenti il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nel fatto che, nel perfezionare operazioni di portabilità attiva, sarebbero state rimesse a carico dei mutuatari talune spese non dovute.

4. In data 29 febbraio 2012, nell'ambito dell'attività preistruttoria, è stata inviata al professionista una richiesta di informazioni in merito alle caratteristiche della procedura di gestione delle

richieste di trasferimento del mutuo da altra Banca, con particolare riferimento ai costi dei relativi adempimenti posti a carico dei consumatori.

5. In data 2 aprile 2012 è pervenuta la risposta del professionista.

### **Attività istruttoria**

6. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 20 giugno 2012 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS7032 per possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

7. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata la scorrettezza della pratica in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al servizio offerto mediante informazioni non rispondenti al vero, inesatte ovvero incomplete, in relazione alle spese esigibili per perfezionare l'operazione di surroga.

8. Il professionista, in data 10 e 25 settembre 2012, ha depositato le proprie memorie difensive.

9. In data 13 settembre 2012 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Nuovo Regolamento.

### **2) Le evidenze acquisite**

#### **A) I riferimenti normativi**

##### *A1) Norme primarie*

10. Il decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, modificato prima dalla legge di conversione 2 aprile 2007 n. 40 e poi dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, ha introdotto nell'ordinamento varie disposizioni volte alla tutela dei consumatori ed alla promozione della concorrenza in materia di mutui concernenti le fattispecie della portabilità attiva, della portabilità passiva e della rinegoziazione.

11. In particolare, l'articolo 8 del **D.L. 31 gennaio 2007, n. 7**, cd. Decreto Bersani, come modificato dalla **legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40**, rubricato "*Portabilità del mutuo; surrogazione*", dispone, al comma 3, che "È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1". L'articolo, alla luce della novella effettuata dalla **legge 24 dicembre 2007, n. 244**, chiarisce, poi, al comma 3 bis, che "Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi" e il **D.L. 29 novembre 2008 n. 185** (convertito con modificazioni in **legge 28 gennaio 2009, n. 2**), all'articolo 2, comma 1 bis, ulteriormente precisa che "(...) le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti".

12. Il Consiglio di Stato (Sezione VI - sentenza 9329/10), al riguardo, confermando le pronunce del TAR relative a diversi procedimenti in materia di portabilità attiva, ha rilevato che l'originario articolo 8 riguardasse esclusivamente la fattispecie della portabilità passiva e che la gratuità delle

operazioni di portabilità attiva sia stata disposta solo a partire dal dicembre 2007 per talune spese e da gennaio 2009 per gli oneri notarili.

13. Ad oggi l'intera disciplina è stata trasfusa nell'articolo **120-quater** "*Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità*" del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo unico bancario), il cui comma 9 a) specifica che "*le disposizioni di cui al presente articolo si applicano (...) anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti*".

#### *A2) Norme secondarie*

14. Con legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stata istituita, presso l'INPDAP, la "*Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti*" e con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale - di concerto con il Ministro del Tesoro - n. 463, del 28 luglio 1998, sono state emanate le relative norme regolamentari. Il D.M. 463/1998, in particolare, prevede, all'articolo 4, rubricato "*Patrimonio ed entrate*", che "*(...) Le entrate della gestione sono costituite: a) dal contributo obbligatorio previsto dall'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) dalle rendite e dagli interessi dei beni del patrimonio e, in particolare, degli interessi dei prestiti e mutui ipotecari concessi; c) dal contributo per spese di amministrazione e dal premio compensativo dei rischi delle operazioni di credito; d) dalle quote di partecipazione al costo delle prestazioni sociali poste a carico del beneficiario*" e, all'articolo 9, al comma 1, tra i "*Requisiti per accedere alle prestazioni. Interessi, spese di amministrazione e fondo rischi*", che "*In relazione alle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, il consiglio di amministrazione determina i requisiti necessari per usufruire delle prestazioni creditizie, le modalità di ammortamento, la misura delle spese di amministrazione e del premio compensativo dei rischi dell'operazione nonché i casi di estinzione anticipata e di rinnovo*".

#### **B) Elementi di fatto**

15. Le spese notarili sono state a carico dei mutuatari per tutte le operazioni di surroga richieste prima dell'entrata in vigore (1° luglio 2010) del "*Regolamento*" INPDAP "*per l'erogazione dei mutui*" approvato il 10 marzo 2010.

16. Per tutte le operazioni di surroga sono imputati ai consumatori costi amministrativi (nella misura dello 0,50% dell'importo mutuato) legati alla gestione dell'ammortamento del finanziamento, come previsto dal vigente "*Regolamento per l'erogazione di mutui ipotecari*"<sup>1</sup> e dalla nota operativa con oggetto "*Istruzioni alle sedi sull'applicazione della normativa relativa alla portabilità dei mutui ipotecari edilizi*" del 14 marzo 2008 (che stabilisce di mantenere tali addebiti ai mutuatari considerandole escluse dalla nuova normativa)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Il vigente "Regolamento per l'erogazione di mutui ipotecari" prevede, all'articolo 8, che "sull'importo del mutuo erogato sono trattenute anticipatamente le spese di amministrazione. Le spese di amministrazione sono stabilite con determinazione del Presidente dell'INPDAP; esse risultano fissate, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nella misura dello 0,50 % dell'importo mutuato" e, all'articolo 19, al comma 5, che "Dall'importo del mutuo erogato vengono trattenute le spese di amministrazione di cui all'articolo 8, comma 1, a ristoro dei costi amministrativi legati alla gestione dell'ammortamento del finanziamento concesso".

<sup>2</sup> La nota operativa con oggetto "Istruzioni alle sedi sull'applicazione della normativa relativa alla portabilità dei mutui ipotecari edilizi", trasmessa dalla Direzione Centrale Credito alle diverse sedi territoriali e datata 14 marzo 2008, prevede che "per quanto riguarda l'imputazione delle spese di amministrazione, pari allo 0,50% dell'importo mutuato [...] queste ultime qualificano non gli adempimenti connessi all'istruttoria della concessione del mutuo, bensì tutto quanto inerisce ai costi amministrativi della gestione dell'ammortamento del finanziamento concesso. Pertanto, esse vanno mantenute, in quanto rientranti tra le entrate patrimoniali della "gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", elencate dall'art. 4 del D.M. 463/1998".



17. Per l'anno in corso, nel periodo gennaio/settembre 2012, sono stati erogati circa 250 milioni di euro a titolo di mutui ipotecari.

### **3) Le argomentazioni difensive della Parte**

18. Nel corso del procedimento il professionista ha rilevato che:

- prima dell'entrata in vigore (luglio 2010) del *Regolamento per l'erogazione dei mutui* del marzo 2010 si è ritenuto che le spese notarili, trattandosi di prestazioni professionali, fossero a carico dei mutuatari, anche tenuto conto della natura pubblica dell'istituto, della finalità sociale della prestazione e dei tassi agevolati praticati dall'istituto;
- la "gestione unitaria" ha una propria autonomia patrimoniale ed economico finanziaria, le spese sostenute per le surroghe si tramutano in mancate future erogazioni di prestazioni creditizie e sociali e lo 0,50% dell'importo mutuato che viene addebitato non attiene alla surrogazione, bensì ai costi per l'esecuzione del rapporto;
- in qualità di ente pubblico non può operare modifiche alla normativa regolamentare se non attraverso una complessa procedura interna soggetta al controllo del Collegio dei Sindaci e di un Magistrato della Corte dei Conti e, infine, dei Ministeri vigilanti;
- comportando la portabilità dei mutui un esborso di denaro pubblico (contribuzione di tutti gli iscritti) da parte dell'istituto, occorre disciplinare preventivamente tutti gli aspetti connessi alla decisione di sostenere i costi legali della surroga. Per un ente pubblico, infatti, in virtù delle regole di contabilità pubblica, è necessario indicare con chiarezza e preventivamente come saranno impiegate le risorse stanziare per un determinato anno;
- nel caso in esame non rileva il bilancio dell'istituto in quanto le prestazioni creditizie non vengono erogate dall'INPDAP (ora INPS) bensì dalla "*Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali*", finanziata con il contributo obbligatorio degli iscritti, gli interessi delle prestazioni creditizie erogate e il contributo per spese di amministrazione.

## **IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

19. La pratica commerciale oggetto di valutazione concerne il fatto che l'INPDAP (ora INPS), nel perfezionare operazioni di portabilità attiva, avrebbe rimesso a carico dei mutuatari, in difformità rispetto a quanto previsto dal disposto normativo, talune spese, in particolar modo quelle notarili.

20. La portabilità attiva attiene al rapporto tra l'istituto (normalmente una banca) subentrante e il mutuatario. In particolare, il mutuatario può accordarsi con una nuova banca per avere un altro mutuo con cui estinguere quello con la banca originaria, che non può opporsi. Il nuovo prestito sarà garantito dalla stessa ipoteca già concessa a garanzia del mutuo originario e la banca subentrante non potrà imporre al nuovo cliente spese o commissioni, anche in forma indiretta, per la concessione del nuovo mutuo.

21. Il Consiglio di Stato, al riguardo, ha precisato che la gratuità delle operazioni di portabilità attiva è stata prevista solo dal dicembre 2007 per talune spese e da gennaio 2009 per gli oneri notarili. La normativa non impone, quindi, alcun obbligo, per gli operatori del settore, di assicurare la portabilità attiva. Se un istituto, però, aderisce alla richiesta del cliente, è obbligato a fornire la prestazione senza costi e spese a carico del cliente stesso.

22. Dalle risultanze istruttorie, tuttavia, il professionista risulta aver effettuato la surrogazione attiva imponendo oneri al consumatore. In particolare, dalla documentazione agli atti si rileva che,

dal febbraio 2009 al 1° luglio 2010, le spese notarili sono state poste a carico dei clienti e che, a tutt'oggi, sono imputati ai mutuatari costi amministrativi legati alla "gestione dell'ammortamento del finanziamento".

23. La condotta oggetto di contestazione è contraria, quindi, al principio dettato dal Codice del Consumo, secondo il quale il rapporto con il consumatore deve improntarsi a buona fede, diligenza, tutela degli interessi del soggetto con minore forza contrattuale e maggiore deficit informativo, inducendo il consumatore all'esborso di costi non giustificati dalle caratteristiche dell'operazione.

24. Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo.

## V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

25. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

26. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

27. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, dell'esborso economico derivante per i consumatori nonché dell'importanza del professionista e del distinto ruolo, secondario, che ha la "*Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti*" (ex INPDAP), soggetta a gestione separata, rispetto all'attività istituzionale prevalente di INPS.

28. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere a partire almeno dal febbraio 2009 ed è tuttora in corso.

29. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al professionista nella misura di 50.000 €(cinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l'applicazione di oneri non dovuti alle operazioni di portabilità attiva dei mutui, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai costi da sostenere per la fruizione del servizio offerto dal professionista;

## DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dall'INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare all'INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 €(cinquantamila euro);

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinqüiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

p. IL PRESIDENTE

*Piero Barucci*

---

**PS8268 - DJ'S TOOLS-MANCATA CONSEGNA**

*Avviso della comunicazione di avvio del procedimento*

Oggetto: **comunicazione di avvio del procedimento** ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo), nonché ai sensi dell'art. 6 del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012; attribuzione dell'onere **della prova** ai sensi dell'art. 27, comma 5 del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 15 del Regolamento.

**I. La Parte**

1. Sig. Cristian Mircea Popescu, titolare dell'impresa individuale **DJS Tools**, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del Consumo. DJS Tools esercita attività di commercio al dettaglio in forma elettronica di qualsiasi prodotto.

**II. Le pratiche commerciali**

2. Secondo circa trenta segnalazioni pervenute in Autorità a partire dal mese di aprile 2012 ed alla luce di informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, la Parte avrebbe posto in essere pratiche commerciali scorrette consistenti: **A)** nel diffondere informazioni non veritiere, ovvero omettere informazioni rilevanti, attraverso il sito *Internet* [www.djstools.com](http://www.djstools.com), in merito alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti offerti *on line* e **B)** nell'opporre difficoltà di vario genere agli acquirenti in relazione all'esercizio dei loro diritti contrattuali.

3. Nello specifico, tutti i segnalanti hanno lamentato la mancata consegna dei prodotti acquistati tramite il predetto sito, sebbene alla data della segnalazione ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento, fossero trascorsi periodi significativamente più lunghi rispetto a quelli comunicati dal titolare ai clienti all'atto dell'acquisto. Secondo molti segnalanti il prodotto ordinato sarebbe stato indicato come “disponibile” sia al momento dell'acquisto che successivamente.

4. Nei casi in cui i consumatori hanno ritenuto di risolvere il contratto per ritardata/omessa consegna, gli stessi non avrebbero ottenuto la restituzione del prezzo pagato.

5. Alcuni consumatori avrebbero incontrato difficoltà a contattare il professionista sia per telefono (che sarebbe risultato occupato o irraggiungibile), sia attraverso la posta elettronica. Negli altri casi, il titolare del sito avrebbe comunque fornito informazioni non veritiere in ordine sia all'avvenuta o imminente spedizione del bene, sia all'avvenuto o prossimo rimborso del prezzo pagato.

**III. Possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali**

6. I comportamenti descritti al punto **II** della presente comunicazione potrebbero integrare due distinte pratiche commerciali scorrette, poste in essere dal professionista in violazione degli

articoli 20, 21, comma 1, lettera *b*), 23, lettera *e*), 24 e 25, lettera *d*) del Codice del Consumo, in quanto contrarie alla diligenza professionale ed idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori in relazione all'offerta del professionista.

7. In particolare, la pratica sub **A**) sarebbe in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 20, 21, comma 1, lettera *b*) e 23, lettera *e*), del Codice del Consumo in ragione della possibile ingannevolezza delle indicazioni fornite dal professionista nel proprio sito *Internet* in ordine alla disponibilità dei prodotti offerti in vendita e alle informazioni sui tempi di consegna comunicate ai singoli clienti successivamente all'acquisto, nonché, infine, in ragione della omessa indicazione dei motivi in forza dei quali il professionista potesse ragionevolmente ritenere di non essere in grado di effettuare le consegne dei beni pubblicizzati al prezzo indicato e nel rispetto dei termini contrattuali.

8. La pratica commerciale sub **B**) sarebbe in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 20, 24 e 25, lettera *d*) del Codice del Consumo ove risultasse accertato che il professionista ostacola indebitamente l'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori non garantendo efficienti sistemi di comunicazione, non fornendo riscontri ai reclami che gli vengono inoltrati a seguito della mancata ricezione da parte dei clienti dei prodotti acquistati, non provvedendo alla restituzione del prezzo a fronte della risoluzione per omessa e/o ritardata consegna, ovvero fornendo indicazioni generiche e non attendibili in ordine alle ragioni del ritardo ed alla imminente soluzione del problema, sia con riferimento alle consegne che ai rimborsi.

#### **IV. Modalità e termini istruttori**

9. Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:

- a) l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi di violazione menzionate al punto **III**;
- b) che il responsabile del procedimento è il dott. Gilberto Guardavaccaro;
- c) che il procedimento si concluderà **entro 150 giorni** dalla data di protocollo della presente comunicazione ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento;
- d) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;
- e) che il responsabile del procedimento richiederà il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4 del Regolamento;
- f) che l'ufficio presso cui la Parte può accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la tutela del Consumatore (tel. 06.85821.519). L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto;
- g) che la Parte può presentare memorie scritte e documenti **entro 20 giorni** dal ricevimento della presente.

#### **V. Comunicazione di attribuzione dell'onere della prova**

10. Sulla base di quanto precede, ai sensi dell'articolo 27, comma 5 del Codice del Consumo e dell'art. 15 del Regolamento, con la presente si comunica l'attribuzione dell'onere della prova con riferimento all'esattezza dei dati di fatto connessi alle pratiche commerciali descritte al punto **II**.

11. A tal fine – con riferimento al periodo compreso tra la data di inizio dell'attività di vendita *on line* attraverso il sito [www.djstools.com](http://www.djstools.com) e la data di protocollo della presente comunicazione – si invita il professionista a produrre idonea documentazione volta a dimostrare, in particolare:

a. l'avvenuta consegna di almeno 500 ordini ricevuti attraverso il predetto sito, ovvero l'evasione di tutti gli ordini complessivamente ricevuti, se inferiori a 500; per ciascuna di tali transazioni, si chiede altresì di trasmettere in copia il documento attestante la consegna dei prodotti e la nota d'ordine, nonché i dati identificativi (nome e cognome) e i recapiti (indirizzo, numero telefonico, indirizzo mail, ecc.) del cliente;

b. l'avvenuto rimborso a favore di tutti i clienti interessati da ipotesi di omessa e/o parziale consegna, come individuati in sede di risposta alla richiesta di informazioni sottoposta al professionista contestualmente alla comunicazione della presente; per ciascuno degli stessi clienti si chiede in particolare di trasmettere in copia la nota d'ordine e la documentazione bancaria relativa al rimborso, specificando le date di pagamento del prezzo e di accredito del rimborso, nonché i dati identificativi (nome e cognome) ed i recapiti (indirizzo, numero telefonico, indirizzo mail, ecc.) dei clienti.

12. La suddetta documentazione è da ritenersi già nella disponibilità del professionista ed è necessaria ai fini istruttori in quanto attiene ad aspetti suscettibili di influire in misura apprezzabile sulle decisioni di natura commerciale del consumatore medio.

13. I predetti elementi di prova dovranno essere forniti **entro 20 giorni** dalla data di protocollo della presente comunicazione.

14. Le informazioni ed i documenti richiesti con la presente comunicazione, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi anche su adeguato supporto informatico.

15. Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la segretezza, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.

16. Nell'attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Codice del Consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

17. Si ricorda che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo, l'Autorità può avvalersi della Guardia di Finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.

18. Ai fini della quantificazione delle eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo e all'art. 23, comma 12-*quinquiesdecies* del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, si chiede al Sig. Cristian Mircea Popescu, titolare dell'impresa individuale DJS Tools, di voler fornire idonea documentazione fiscale da cui emergano i risultati economici relativi all'esercizio considerato.

19. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, ed il riferimento PS/8268. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al dottor Gilberto Guardavaccaro, al numero 06.85821.299.

Si allega informativa ai sensi dell'art. 13, Decreto Legislativo n. 196/2003.

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Gilberto Guardavaccaro*

#### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**(art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)**

Si informa che i dati personali che la riguardano acquisiti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (titolare del trattamento) sono utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività ad essa demandate dalla disciplina della *Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni*, nonché del *Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145* e dalla disciplina del *Decreto Legislativo n. 70/2003*.

Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento sarà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità.

I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

Nei confronti dei dati che lo riguardano l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (ad esempio, il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, chiederne eventualmente la rettifica o l'aggiornamento), rivolgendo un'istanza all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

---



**PS8268 - DJ'S TOOLS-MANCATA CONSEGNA***Avviso di avvio di procedimento istruttorio***L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Informativa di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie* (di seguito, *Regolamento*) in relazione al procedimento **PS8268 – DJ'S TOOLS - MANCATA CONSEGNA**

**I. LA PARTE**

Popescu Cristian Mircea, titolare dell'impresa individuale DJ'S Tools, avente sede in Bruino (TO), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, recante "*Codice del Consumo*".

**II. AVVISO**

Con la presente si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4 del *Regolamento*, che con comunicazione del 24 ottobre 2012 Prot. n. 58363 è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti della Parte, avente ad oggetto: **A)** la presunta diffusione di informazioni non veritiere, ovvero la presunta mancata comunicazione di informazioni rilevanti, attraverso il sito [www.djstools.com](http://www.djstools.com), in merito alla disponibilità e ai tempi di consegna dei prodotti sullo stesso offerti in vendita e **B)** la presunta opposizione, nei confronti degli acquirenti, di ostacoli di vario genere rispetto all'esercizio di diritti contrattuali. Tale procedimento è volto ad accertare l'eventuale violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), 23, lettera e), 24 e 25, lettera d) del Codice del Consumo.

Si informa inoltre che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale tutela del consumatore ed il riferimento PS 8268.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO***Gilberto Guardavaccaro*

---

## VARIE

### **PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

#### **PROTOCOLLO D'INTESA**

tra

**L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (di seguito "AVCP"), con sede in Roma, via di Ripetta n. 246, rappresentata dal Presidente Sergio Santoro,

e

**L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO** (di seguito "Antitrust"), con sede legale in Roma, Piazza G. Verdi n. 6/A, rappresentata dal Presidente Giovanni Pitruzzella.

\*\*\*\*\*

#### **L'AVCP e l'ANTITRUST**

**VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. ed in particolare l'art. 6, comma 5, che assegna all'AVCP il compito di vigilare sul rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara e ciò anche al fine di garantire la qualità delle prestazioni.

**VISTO** l'art. 6, comma 7, del richiamato decreto legislativo che assegna all'AVCP la vigilanza sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente verificando la regolarità delle procedure di affidamento e l'economicità di esecuzione in materia di contratti pubblici.

**VISTA** la legge n. 287 del 1990 ed in particolare l'art. 21 bis introdotto dall'art. 35 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con legge n. 214 del 2011, che riconosce all'ANTITRUST la legittimazione ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato stesso.

**CONSIDERATO** che forme di collaborazione nello svolgimento delle attività e delle funzioni assegnate dalla normativa vigente possono garantire un migliore perseguimento delle funzioni

medesime a vantaggio della tutela della concorrenza e del mercato nonché del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza e parità di trattamento.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

si conviene e sottoscrive il seguente Protocollo di Intesa

#### **Art. 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa (di seguito "Protocollo").

#### **Art. 2 (Oggetto)**

In relazione alle attribuzioni dell'ANTITRUST e dell'AVCP, con il presente Protocollo, le parti desiderano definire un rapporto di collaborazione reciproca e continuativa sulle tematiche di comune interesse.

#### **Art. 3 (Impegni)**

L'ANTITRUST e l'AVCP nello svolgimento dei propri compiti:

- provvedono alla definizione di programmi di attività al fine di dare attuazione alle norme richiamate in premessa;
- definiscono momenti di collaborazione e confronto per approfondire questioni di interesse comune al fine di proporre e/o segnalare agli organismi competenti interventi nei settori di interesse;
- effettuano, anche attraverso la condivisione di dati e informazioni, azioni di rilevazione e monitoraggio sul mercato e sulle imprese, nel rispetto delle rispettive attribuzioni e di quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali;
- individuano strumenti di collaborazione e azione comune volte a stimolare lo sviluppo e la crescita per l'economia, anche attraverso la predisposizione di segnalazioni congiunte al Parlamento ed al Governo in ordine agli interventi normativi ritenuti utili per tali finalità;
- realizzano forme di collaborazione nella gestione amministrativa dell'attività istituzionale, anche mediante l'attivazione di sinergie nello svolgimento delle rispettive funzioni e nella realizzazione di servizi in comune, con il fine di ridurre gli oneri amministrativi ed accrescere l'efficienza complessiva dell'azione amministrativa.

L'AVCP segnala all'ANTITRUST, ai sensi dell'art. 21 bis della legge n. 287 del 1990, gli atti ritenuti rilevanti ai fini dell'applicazione del Codice dei contratti pubblici che possano comportare una violazione delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato. L'ANTITRUST, in relazione agli atti violativi del Codice dei contratti pubblici invia all'AVCP il parere motivato di cui al comma 2 del citato art. 21 bis al fine di ottenere l'eventuale avviso dell'AVCP sulla violazione ipotizzata e sull'instaurazione del giudizio ai sensi del medesimo articolo.

**Art. 4**  
**(Durata)**

Il presente Protocollo ha una durata di tre anni, con possibilità di rinnovo mediante conferma scritta entro tre mesi dalla scadenza.

Roma, 25 settembre 2012

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PER  
LA VIGILANZA SUI CONTRATTI  
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E  
FORNITURE  
*Sergio Santoro*

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA'  
GARANTE DELLA CONCORRENZA E  
DEL MERCATO  
*Giovanni Pitruzzella*

---

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXII- N. 42 - 2012

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Valerio Ruocco,  
Simonetta Schettini  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---